

01041/18

AULA 'B'



17 GEN. 2018

Oggetto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO



R.G.N. 1547/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 2061
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere - Ud. 27/09/2017
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere - CC
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1547-2012 proposto da:

~~attivamente~~

domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO NERI, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

2017


3703

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliavano

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 277/2011 della CORTE D'APPELLO  
di CAMPOBASSO, depositata il 14/10/2011 R.G.N.  
569/2009.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve at the top and several loops below.

### **RILEVATO CHE**

- 1.** con sentenza in data 14 ottobre 2011 la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto nel merito la domanda, ha accolto l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché nel chiedere lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con D.M. 2/7/1997 aveva fatto valere una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo;
- 2.** avverso tale sentenza proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale hanno opposto difese il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate;
- 3.** con decreto del 5 febbraio 2013 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alla Sezione Lavoro ex art. 374, comma 1, c.p.c.;
- 4.** i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc. civ.;

### **CONSIDERATO CHE**

- 1.** il ricorrente denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 65 d.lgs. 165/2001, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all'art. 360 nn. 1 e 5 cod. proc. civ. e rileva che con l'originario atto introduttivo era stato domandato l'accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria ed al conseguente inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza dal 28 marzo 2003, ossia dalla data dell'istanza con la quale il Ministero e l'Agenzia erano stati diffidati dal procedere a bandire nuovi concorsi e invitati a coprire i posti nel frattempo resisi vacanti mediante utilizzazione della graduatoria ancora valida ed efficace;
  - 1.1.** evidenzia che i precedenti di questa Corte richiamati nella motivazione della sentenza impugnata si riferivano a fattispecie non assimilabili a quella oggetto di causa perché in quei casi era stata contestata la legittimità di un nuovo bando di concorso e, quindi, era stata azionata una pretesa consequenziale alla negazione degli effetti della indizione di una nuova procedura;



2. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001 (v. le sentenze di queste S.U. 6.5.13 n. 10404, 9.2.11 n. 3170, 16.11.09 n. 24185 e 18.6.08 n. 16527).» ( Cass. 201.12.2016 n. 26272 );

**2.1.** nella specie il ricorrente ha agito in giudizio per fare valere il suo preteso diritto allo scorrimento che, secondo la prospettazione dell'atto introduttivo, sarebbe sorto in conseguenza della sola vacanza di posizioni dirigenziali, sicché la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, posto che attiene al merito della causa la eventuale insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della insorgenza del diritto (in relazione ai quali si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 6.5.2013 n. 10404 e, quanto alle conseguenze della mancata impugnazione del bando a Cass. 6.3.2009 n. 5588, Cass. 7.10.2015 n. 2079, Cass. 4.10.2016 n. 19771);

**2.2.** la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione  
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *Daniela COLETTA*  
Depositato in Cancelleria



oggi, ..... 1.7. GEN. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa *Daniela COLETTA*

*Daniela Coletta*

Il Presidente

*[Signature]*